



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PER L'AMBIENTE

Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 52/5 del 25/07/2000

Art. 1
Istituzione

1. La Provincia valorizza le libere forme associative e di partecipazione dei cittadini alla attività amministrativa economica, sociale culturale e sportiva. che si svolgono nella comunità locale.
2. A tal fine, ai sensi dell' art. 32 dello Statuto, la Provincia promuove le formazioni di organismi di partecipazione dei cittadini ai processi decisionali dell'Amministrazione; in particolare il citato articolo prevede "che al governo e all'amministrazione della comunità provinciale, in qualsiasi forma svolta, partecipano i cittadini come singoli e nelle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità, gli enti pubblici e privati operanti nel territorio provinciale. A tal fine possono essere istituite Consulte".
3. La Consulta per l'Ambiente, di seguito denominata Consulta, ha i compiti di cui ai successivi articoli 2 e 3.
4. La Consulta ha sede in Campobasso, presso la Provincia di Campobasso.

Art. 2
Costituzione e composizione

1. La Consulta è costituita con provvedimento del Presidente della Provincia sulla base delle designazioni espresse dalle associazioni e dalle organizzazioni di categoria operanti nei settori di rispettiva competenza, iscritte all'albo delle associazioni.
2. La consulta è composta da un numero variabile di componenti:
 - a. il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia;
 - b. il Responsabile del P.M.I.P;
 - c. il Coordinatore Provinciale del C.F.S.;
 - d. un rappresentante per ogni Associazione di Protezione Ambientale individuata con decreto del Ministro dell'Ambiente ed operante nell'ambito provinciale;
 - e. un esperto designato dal Presidente della Provincia e scelto tra gli appartenenti all'ordine degli ingegneri;
 - f. un esperto designato dal Presidente della Provincia e scelto tra gli appartenenti all'ordine degli architetti;
 - g. un esperto in materia ambientale designato dall'Associazione Provinciale degli Industriali;
 - h. un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole organizzate a livello provinciale e riconosciute in ambito nazionale;
 - i. un dipendente del Settore Ambiente con funzioni di segretario verbalizzante;
 - j. un rappresentante dell'Assessorato Regionale all'Ambiente designato dall'assessore competente;
 - k. un esperto designato dal Presidente della Provincia, scelto tra gli appartenenti al Collegio dei Periti Agrari;
 - l. un esperto designato dal Presidente della Provincia, scelto tra gli appartenenti all'Ordine dei Geologi;

- m. un esperto designato dal Presidente della Provincia, scelto tra gli appartenenti all'ordine dei chimici;
 - n. un esperto designato dal Presidente della Provincia, scelto tra gli appartenenti all'ordine degli agronomi;
 - o. un esperto designato dal Presidente della Provincia, scelto tra gli appartenenti all'Ordine dei Biologi;
 - p. un esperto designato dal Presidente della Provincia, scelto tra gli appartenenti all'Ordine degli Agrotecnici.
3. Al fine della costituzione di cui al comma 1, le associazioni e le organizzazioni di categoria interessate alla costituzione, entro 180 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Provinciale, procedono alla designazione dei propri rappresentanti.
 4. Ai fini della realizzazione del presente comma 4, copia del presente regolamento viene distribuita alle varie associazioni già iscritte ed alle nuove, al momento dell'iscrizione al relativo albo.
 5. Il Presidente della Provincia, acquisite le designazioni di cui ai commi precedenti, procede con proprio provvedimento alla costituzione della Consulta e comunque entro 60 giorni dall'ultima designazione.
 6. La Consulta dura in carica quanto il Consiglio Provinciale. In caso di scioglimento anticipato dello stesso, la Consulta può comunque restare operativa fino all'insediamento del nuovo Consiglio Provinciale.
 7. La Consulta è presieduta dall'Assessore all'Ambiente e, nel corso della prima adunanza essa elegge, al proprio interno, con voto segreto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di dimissioni, impedimento, assenza, tra coloro che sono stati designati dalle varie associazioni e organizzazioni di categoria.
 8. In caso di dimissioni di un componente, presentate dall'interessato al Presidente della Consulta, l'organismo di appartenenza di cui il dimissionario è rappresentante provvede, entro 30 giorni dalla data delle dimissioni, alla designazione del sostituto. Il Presidente della Provincia provvede alla relativa nomina entro 30 giorni dal ricevimento della relativa designazione.
 9. Alle riunioni della Consulta partecipano il Presidente della Provincia, gli Assessori, i Consiglieri Provinciali e, ove occorra, su richiesta Dirigenti e funzionari competenti per materia, senza che comunque il loro parere sia computato nel parere finale formulato dalla Consulta.
 10. La Consulta, senza alcun onere finanziario a carico dell'Ente, ha facoltà di decidere autonomamente ed a maggioranza dei componenti assegnati di avvalersi di figure tecniche ritenute utili al raggiungimento degli scopi e finalità della Consulta stessa, senza che comunque il parere espresso da tali soggetti sia computato nel parere finale formulato dalla consulta.
 11. La Consulta può inoltre autonomamente definire proprie modalità operative di gestione e di programmazione delle attività nello spirito e nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente di riferimento.

12. In caso di adesione di nuove associazioni al relativo albo, l'associazione interessata provvede alla designazione del proprio rappresentante all'interno della consulta entro 30 giorni dall'avvenuta iscrizione. Il Presidente della Provincia provvede alla relativa nomina entro 30 giorni dal ricevimento della designazione.
13. Ai fini dell'attuazione dei precedenti commi, l'Amministrazione provvede ad istituire il servizio competente all'iscrizione ed alla tenuta dell'albo delle associazioni il quale procede alla sollecita e tempestiva comunicazione al Sindaco di tutte le notizie necessarie.

Art. 3 Compiti

1. La Consulta ha funzioni di partecipazione e di collaborazione nei processi decisionali dell'Amministrazione relativamente alle problematiche rientranti nella sua competenza.
2. A tal fine essa svolge funzioni consultive, di studio, di proposta o di osservazione e più precisamente:
 - a) esprime pareri e/o predispone relazioni su progetti, programmi e problematiche di carattere ambientale sottoposte all'esame della Provincia, ai sensi della vigente legislazione;
 - b) formula proposte operative intese a sollecitare la Provincia all'adozione di atti ed iniziative in materia di ambiente;
 - c) approfondisce, anche di sua iniziativa, lo studio sui problemi di interesse generale e specifico delle comunità locali relativi al proprio ambito di competenza;
 - d) formula, nelle materie di propria competenza proposte ed osservazioni, alle quali i competenti organi devono dare risposta motivata entro il termine di 90 giorni;
 - e) promuove incontri e dibattiti finalizzati al raggiungimento di una maggiore informazione e partecipazione dei cittadini e degli enti interessati ed alla soluzione delle problematiche di proprio interesse;
 - f) promuove incontri con rappresentanti di altre Province, Comuni, Regioni e di altri enti quando la valenza delle problematiche di propria competenza non sia circoscritta al territorio comunale.

Art. 4 Convocazione

1. La prima adunanza è convocata dal Presidente della Provincia entro 30 giorni dalla data di emanazione del proprio provvedimento di costituzione.
2. La Consulta è convocata dall'Assessore all'Ambiente che la presiede, di sua iniziativa o per richiesta scritta formulata dal Presidente della Provincia, dalla Giunta Provinciale, da 1/5 dei consiglieri provinciali o da almeno 1/3 dei propri componenti: in tali casi la

riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

3. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno della seduta, è comunicato per iscritto ai componenti, al Presidente della Provincia ed ai capigruppo consiliari, almeno tre giorni liberi prima della riunione.
4. Il Presidente è competente alla stesura dell'ordine del giorno, assicura il buon andamento dei lavori, modera la discussione degli argomenti di trattazione, assume l'iniziativa delle attività di informazione e di organizzazione necessarie al corretto funzionamento della consulta, garantisce il rispetto della pluralità dei partecipanti e funge da referente con l'Amministrazione Provinciale.
5. La Consulta si riunisce almeno due volte in un anno solare.

Art. 5 **Funzionamento**

1. Le sedute della Consulta sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti: allorché una seduta vada deserta per carenza del quorum di presenze richiesto di cui sopra, la stessa viene convocata in seconda convocazione; in tali circostanze la seduta è valida con la presenza di 1/3 dei componenti.
2. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti.
3. Le sedute della Consulta sono normalmente pubbliche. A tal fine copia dell'avviso di convocazione e del verbale della seduta vengono affissi all'albo pretorio provinciale.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un proprio componente eletto dalla Consulta stessa. Al fine di poter svolgere le proprie funzioni il Segretario della consulta ha come referente, in ordine a necessità operative (materiali, fotocopie, cancelleria, etc.) il cui costo è a carico dell'Amministrazione, il Dirigente del Settore Ambiente o un suo incaricato.
5. Nell'esercizio delle proprie funzioni i componenti della Consulta hanno diritto all'accesso, mediante visione ed estrazione di copie degli atti amministrativi, necessari al corretto espletamento del loro mandato, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 6 **Verbali delle sedute**

1. I verbali, redatti dal segretario di cui al precedente articolo, contengono solamente il parere espresso relativo ad ogni singolo punto all'ordine del giorno, dettato dal Presidente a conclusione di ogni argomento trattato, nonché le opinioni, i pareri e le dichiarazioni dei quali venga espressamente richiesta dai singoli componenti la verbalizzazione.
2. I verbali, redatti in forma compiuta, vengono approvati e sottoscritti nella prima seduta successiva alla riunione.
3. Copie dei verbali delle sedute delle consulte sono trasmesse, una volta approvati, a cura

del segretario della consulta, al Presidente della Provincia, agli Assessori, ai capigruppo consiliari, al servizio provinciale deputato alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio, nonché agli organi ed agli altri enti indicati dalla Consulta. Copia degli stessi è inserita nel fascicolo dell'atto deliberativo cui si riferiscono.

Art. 7

Spese di funzionamento

1. Nel Bilancio di previsione della Provincia di Campobasso è istituito un apposito capitolo di spesa per il funzionamento della Consulta.
2. Ai componenti della stessa non residenti nel capoluogo di Provincia spetta il rimborso delle spese di viaggio, su presentazione della relativa documentazione, così come previsto per i Consiglieri Provinciali dalla legge.

Art. 8

Revoca

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono revocate tutte le altre disposizioni provinciali con esso incompatibili.

Art. 9

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

Art. 10

Norme transitorie

1. La Consulta già istituita resta in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.